



Città di Palermo

N. prot. AREG/1684091/2024 del 26/11/2024

COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazioneteritoriale@comune.palermo.it - pianificazioneteritoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: TAR Marche Ancona n° 862 del 07/11/2024 - Responsabilità precontrattuale del RUP che ha fornito risposte sbagliate alle Faq.

Circolare n° 10 del 26/11/2024

Al Sig.	Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile Ing. Roberto Biondo trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it
Al Sig.	Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria Arch. Alessandro Carollo mobilitaurbana@comune.palermo.it
Al Sig.	Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo Ing. Sebastiano Cucuzza condonoedilizio@comune.palermo.it controlloterritorio@comune.palermo.it
Al Sig.	Responsabile dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali Dott. Sandro Follari rigenerazioneurbana@comune.palermo.it
Al Sig.	Dirigente del Servizio del Centro Storico per la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immobili di Interesse Storico-Monumentale Ing. Tonino Martelli cittastorica@comune.palermo.it centrostorico.oopp@comune.palermo.it

Si ritiene opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. la sentenza indicata in oggetto con la quale il Collegio ha affermato la responsabilità precontrattuale del RUP, ex art.1337 c.c., che ha fornito un chiarimento errato ad una faq di un operatore economico.

Preliminarmente, va richiamato, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"i chiarimenti resi dalla S.A. nel corso della procedura di gara sono ammissibili*

purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, essi hanno natura di interpretazione autentica delle condizioni della lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva" (cfr. Cons. Stato n° 290/2024; n° 1486/2022 e n° 341/2013).

Nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, il RUP ad una precisa domanda di un operatore economico in ordine alla possibilità di far ricorso all'avvalimento premiale per il possesso di una certificazione, anziché rinviare al dettato normativo, ha escluso tale possibilità; salvo, successivamente, nel corso della procedura di gara, ammettere un operatore economico, ed attribuire il relativo punteggio previsto per l'offerta tecnica, che aveva fatto ricorso all'avvalimento premiale per la citata certificazione e che era risultato decisivo per l'aggiudicazione.

A seguito del ricorso proposto dall'operatore economico che aveva seguito il chiarimento del RUP, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di danno basata sulla violazione del canone di buona fede.

Il TAR ha ritenuto che, nella fattispecie in questione, ricorrevano tutti i presupposti (nesso eziologico e danno evento) previsti per il riconoscimento della responsabilità aquiliana della Stazione Appaltante e per essa del RUP.

Sussisteva, infatti, il nesso eziologico, poiché le faq, i chiarimenti, proprio perché provengono da fonte autorevole, ossia la pubblica amministrazione, la cui attività è generalmente sorretta dal principio di presunzione di legittimità, non possono essere considerati *tamquam non essent* e orientano inevitabilmente gli operatori economici; nonché il danno evento, consistente nell'adesione a tale chiarimento e nella mancata attivazione dell'avvalimento da parte del ricorrente.

In conclusione, secondo i Giudici l'offerta era risultata falsata a causa dell'azione (l'informazione non corretta) dell'Amministrazione stessa ed aveva determinato, in concreto, la formulazione di un'offerta valida ma formulata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state offerte se il chiarimento fosse stato corretto.

Il danno riconosciuto al ricorrente è stato commisurato all'utile che avrebbe conseguito eseguendo il contratto.

Alla luce della suindicata statuizione, si invitano le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP affinché ne tengano conto: *a) nelle risposte ai chiarimenti- che devono avere natura esclusivamente interpretativa della lex specialis; b) nelle successive operazioni di gara, uniformino, invece, la condotta della Commissione ai chiarimenti forniti, per evitare di incorrere in violazione della par condicio e nella conseguente responsabilità precontrattuale.*

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli